Penale Sent. Sez. 4 Num. 57703 Anno 2018

**Presidente: IZZO FAUSTO** 

**Relatore: PICARDI FRANCESCA** 

Data Udienza: 19/09/2018

## **SENTENZA**

sul ricorso proposto da:
D. F. M. nato a il
avverso la sentenza del 19/06/2017 della CORTE APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MASSIMO GALLI che ha
concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità;

## RITENUTO IN FATTO

- 1. La Corte di Appello di Brescia ha confermato la sentenza con cui F. D. è stato condannato alla pena sospesa di mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro 3000,00 di multa, esclusa la recidiva, riconosciute le attenuanti generiche e effettuata la riduzione per il rito prescelto, per il reato di cui al capo b di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 (coltivazione e detenzione di marijuana nella propria abitazione, 9 aprile 2016) ed assolto per il reato di cui al capo a (trasporto a bordo del proprio veicolo di marijuana e CBD OIL).
- 2. Avverso tale sentenza ha tempestivamente proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, l'imputato deducendo 1) l'erronea applicazione dell'art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, attesa la palese infondatezza dei criteri utilizzati per l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato e per escludere l'inoffensività della condotta; 2 e 3) l'insufficienza e manifesta illogicità della motivazione in relazione ai criteri utilizzati per escludere l'irrilevanza penale della condotta di coltivazione e detenzione della sostanza stupefacente; 4) l'erronea applicazione dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 e il vizio motivazionale sul punto. In particolare ha evidenziato la mancata valutazione, da parte del giudice di appello, della propria condizione di assuntore di sostanze stupefacenti e della destinazione della produzione al proprio fabbisogno personale, delle minimali dimensioni delle piante, della assoluta inidoneità del THC prodotto ad influenzare un ipotetico mercato illecito di destinazione, della riconducibilità della percentuale media di THC (pari allo 0,6%) nei limiti massimi di cui all'art. 4, comma 5, della I. n. 242 del 2016 per la canapa industriale, dell'irrilevanza della potenziale crescita delle piante in luogo del loro effettivo grado di maturazione, dell'irrilevanza della detenzione dei 6 reperti (peso circa 700 gr), destinati alla mera costituzione di una scorta, della compatibilità del possesso del bilancino al confezionamento di dosi per il consumo personale e dell'irrilevanza in senso di prova accusatoria dei un generico manoscritto privo di concreti riferimenti allo spaccio, la lievità della condotta in considerazione delle sue modalità, del dato scadente del principio attivo e del limitato peso assoluto dello stupefacente.

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

- 1. Il ricorso non merita accoglimento.
- 2. I primi tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati, atteso che la penale responsabilità dell'imputato e la offensività della condotta perpetrata sono state affermate senza alcuna violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e con una motivazione congrua, non manifestamente illogica e priva di contraddizioni. In proposito occorre premettere che la legge n. 242 del 2016 disciplina, consentendola alle condizioni ivi indicate, la coltivazione della canapa per

fini commerciali tassativamente elencati (nei quali non rientra la commercializzazione dei prodotti costituiti dalle inflorescenze e dalla resina), mentre restano soggetti al d.P.R. n. 309 del 1990 la detenzione e la commercializzazione dei derivati dalla coltivazione costituiti da inflorescenze (marjuana) e da resina (hashish), come pure la coltivazione per fini diversi da quelli elencati, che sono, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della I. n. 242 del 2016, la produzione di: a) alimenti e cosmetici prodotti esclusivamente nel rispetto delle discipline dei rispettivi settori; b) semilavorati, quali fibra, canapulo, polveri, cippato, oli o carburanti, per forniture alle industrie e alle attivita artigianali di diversi settori, compreso quello energetico; c) materiale destinato alla pratica del sovescio; d) materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o prodotti utili per la bioedilizia; e) materiale finalizzato alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati; f) coltivazioni dedicate alle attività didattiche e dimostrative nonché di ricerca da parte di istituti pubblici o privati; g) coltivazioni destinate al florovivaisnno. Alla luce di tali osservazioni, la prima censura formulata risulta superata. Può comunque, aggiungersi che le allegazioni del ricorrente ("il principio attivo contenuto nella totalità dei sacchetti del reperto E) è pari a mg 223 con una percentuale dello 0,6%) contrastano con quanto si legge in sentenza a p. 5 "quanto alla piantagione 'allestita presso l'abitazione dell'imputato, all'esito dell'analisi quantitativa, le foglie essiccate e quelle delle piante in sequestro, adeguatamente campionate, avevano rilevato la presenza del principio attivo Delta 9-TCH, con varie percentuali di principio attivo (0,5%, 06%, 0,8%, 3,2%, 4,2%, 5,1%, 6,1%, 6,9%)", essendo pari allo 0,6% solo la percentuale di principio attivo medio. L'esenzione invocata di cui all'art. 4, comma 5, della I. n. 242 del 2016, ai sensi della quale "qualora all'esito del controllo il contenuto complessivo di THC della coltivazione risulti superiore allo 0,2 per cento ed entro il limite dello 0,6 per cento, nessuna responsabilità è posta a carico dell'agricoltore che ha rispettato le prescrizioni di cui alla presente legge", non è, dunque, applicabile, in quanto non ne sussistono né le condizioni soggettive né quelle oggettive, atteso che, da un lato, il ricorrente non è un agricoltore la cui coltivazione è destinata alla produzione dei prodotti di cui all'art. 2 della I. n. 242 del 2016 e, dall'altro, non risultano, comunque, rispettati i limiti di THC che si riferiscono al contenuto complessivo e non ai valori medi di una parte della coltivazione. Per quanto riguarda gli ulteriori rilievi difensivi, le circostanze evidenziate sono state valutate adeguatamente dal giudice di appello. La condizione di assuntore di sostanze stupefacente del ricorrente ha indotto l'organo giudicante all'assoluzione dal capo a) in considerazione della quantità nninimale di droga detenuta nel veicolo, ma correttamente non ha assunto rilevanza in relazione al capo b) alla luce di una valutazione complessiva, in cui si è tenuto conto della quantità ben più consistente di droga (40 piante, 5 rami con infiorescenze in fase di essiccamento, 7 rami con foglie di marijuana, oltre a altri 700 grammi di marijuana), che va ben al di là della scorta per il consumo personale, delle modalità organizzative della coltivazione (allestita nella propria abitazione con cinque lampade, due ionizzatori ed un umidificatore), del rinvenimento di un bilancino digitale, di materiale per il confezionamento delle dosi, di appunti relativi alla contabilità con l'indicazione di nominativi e di ricavi, dello stato di disoccupato del ricorrente e, quindi, dell'evidente destinazione al guadagno dell'attività in esame. Riguardo alla dimensione delle piante, tale elemento non risulta decisivo ai fini dell'offensività della condotta, laddove, comunque, le stesse risultino già produttive di principio attivo o, comunque, idonee alla sua produzione in futuro, al completamento del processo produttivo, come i giudici di merito hanno evidenziato rilevando che "buona parte delle piante in sequestro aveva già raggiunto la fioritura e che nelle foglie era risultato il principio attivo Delta 9-THC" (vedi sul punto Sez. 6, n. 10169 del 10/02/2016 ud.-dep. 11/03/2016, Rv. 266513, ai fini della punibilità della coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, l'offensività della condotta non è esclusa dal mancato compimento del processo di maturazione dei vegetali, neppure quando risulti l'assenza di principio attivo ricavabile nell'immediatezza, se gli arbusti sono prevedibilmente in grado di rendere, all'esito di un fisiologico sviluppo, quantità significative di prodotto dotato di effetti droganti, in quanto il "coltivare" è attività che si riferisce all'intero ciclo evolutivo dell'organismo biologico; cfr. anche Sez. 6, n. 24622 del 14/04/2003 Ud. - dep. 05/06/2003, Rv. 225572, integra il reato previsto dall'art. 26 del d.P.R. n. 309 del 1990 la coltivazione domestica non autorizzata di piante dalle quali siano estraibili quantità non modiche di sostanza stupefacente, in quanto non rientrante oggettivamente nei limiti indicati dalla sentenza n. 360 del 1995 della Corte costituzionale con la quale sono state relegate nell'area del penalmente irrilevante solo le coltivazioni di dimensioni tali da produrre quantitativi irrisori di stupefacente). A ciò si aggiunga che gli elementi indiziari emersi relativamente alla destinazione allo spaccio della produzione ed all'offensività della condotta, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, sono molteplici, concordanti e del tutto univoci in tale senso così da raggiungere la soglia richiesta dell'al di là del ragionevole dubbio, come confermato dalla una lettura complessiva della motivazione, che si sofferma sul contesto d'insieme, caratterizzato anche sulla detenzione di strumenti per il confezionamento delle dosi, quali il bilancino digitale, sul rinvenimento di contabilità con indicazione dei ricavi e nominativi, sulla condizione di disoccupato del ricorrente.

- 3. Parimenti non merita accoglimento l'ultimo motivo, atteso che la qualificazione della fattispecie è stata effettuata dai giudici di merito in considerazione di tutte le circostanze del caso concreto - in particolare 1) del numero delle piantine (42) in diversa fase di maturazione, 2) dell'allestimento di mezzi per la coltivazione (cinque lampade, due ionizzatori, un deumificatore ed i calendari per la previsione dei tempi di maturazione), effettuata in vere e proprie serre all'interno della propria abitazione, oltre che di mezzi per la pesatura, per il confezionamento del prodotto (bustine di plastica trasparente, bilancino digitale), per il computo dei guadagni, 3) della marijuana ricavata (800 grammi) ovvero di una serie di circostanze che dimostrano una organizzazione non rudimentale ma, al contrario, con un buon livello di approfondimento - conformemente al principio secondo cui il riconoscimento del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 richiede una adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza con riferimento al grado di purezza, in modo da pervenire all'affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività e proporzionalità della pena (Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017 Ud. - dep. 15/01/2018, Rv. 271959) e di quello secondo cui il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, quindi, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo conseguentemente escludere il riconoscimento dell'attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di lieve entità (Sez. 6, n. 39977 del 19/09/2013 Cc. - dep. 26/09/2013, Rv. 256610). Difatti, la fattispecie prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, pur essendo configurabile anche con riguardo all'ipotesi di coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sia ricavabile sostanza stupefacente, deve essere determinata in base agli stessi criteri valevoli per le ipotesi di produzione o traffico illecito di stupefacente, con la specificazione che, oltre alle caratteristiche qualitative e quantitative, il giudice deve prendere in considerazione anche i mezzi, le circostanze e le modalità del fatto (Sez. 4, n. 27524 del 10/05/2017 Ud. - dep. 01/06/2017, Rv. 270492).
- 4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria.

## P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso 19 settembre 2018.